

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4780 del 18/09/2018
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON CAMBIO DI TITOLARITÀ PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI CON MANUFATTO DI SCARICO IN COMUNE DI FERRARA, VIA PUTINATI 135-139. RICHIEDENTE VILLANI CESARE. PROC. CODICE FEPPT0377/16RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4973 del 18/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno diciotto SETTEMBRE 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

---

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara**

---

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE CON CAMBIO DI TITOLARITÀ PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI CON MANUFATTO DI SCARICO IN COMUNE DI FERRARA, VIA PUTINATI 135-139. RICHIEDENTE VILLANI CESARE. PROC. CODICE FEPPT0377/16RN01

**LA RESPONSABILE**

Visti:

-il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;

-la Legge 5 gennaio 1994 n.37;

-la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi;

-il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che hanno conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;

-il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

-la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite con Decreto Legislativo n. 112/1998;

-la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 e smi, che disciplina le occupazioni di aree demaniali;

-la Legge Regionale 22 dicembre 2009 n. 24 e in particolare l'art. 51 che detta disposizioni finanziarie per le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;

-la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2 e smi e in particolare l'art. 8 che stabilisce nuove modalità di aggiornamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico;

-la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, ed in particolare gli artt. 14 e 16 con cui si stabilisce che la Regione esercita le funzioni in materia di demanio idrico tramite l'Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e

l'Energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

-le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 18/6/2007, n. 667 del 18/05/2009, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014, n. 1622 del 29/10/2015 e n.453/2016;

Premesso che:

-la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 140 e 141 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., esercitava le funzioni amministrative e gestionali in materia di difesa del suolo, risorse idriche e forestali, ivi comprese quelle conferite dagli articoli 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 mediante i Servizi tecnici di bacino, determinando e introitando i canoni inerenti alle relative concessioni;

-inoltre con la L.R. n. 7/2004 e relative Deliberazioni di Giunta Regionale la Regione Emilia-Romagna aveva provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

-per effetto della L.R. n. 13/2015 e della D.G.R. 453/2016, dal 1 maggio 2016, le funzioni in materia di concessioni, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico sono state ora conferite alle Strutture territoriali Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE, mentre le funzioni afferenti al Nulla-Osta Idraulico e alla sorveglianza idraulica sono conferite all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTPC) territorialmente competente;

Viste:

-la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano n. 7867 del 06/06/2005 (Prat. n. PPT00377) con la quale si rilasciava al sig. Beppino Tonioli concessione per occupazione di aree demaniali ad uso manufatto di scarico acque depurate provenienti da civile abitazione, sita in via Putinati 139/6 in Comune di Ferrara, aree censite catastalmente al Foglio 162 mappale 77, del Comune medesimo in sponda dx del Po di Volano, con scadenza il 05/06/2017;

-l'istanza presentata nei termini, in data 29/11/2016 e assunta al protocollo PGFE/2016/12672 - pratica n. FEPPT0377/16RN01, dal sig. Cesare Villani, nato a Bologna il 9/2/1958, C.F. VLLCSR58B09A944C e residente in via Putinati 135/8, Ferrara, con la quale viene richiesto il rinnovo della

sopra citata concessione demaniale, chiedendone nel contempo il cambio di titolarità a suo nome;

-la nota autografa del sig. Beppino Tonioli in data 29/11/2016, che correda l'istanza di rinnovo e cambio di titolarità, con cui il sopra citato acconsente al cambio di titolarità per la concessione di cui alla determinazione n. 7867/2005, motivandola con proprie difficoltà nella gestione della relativa pratica;

-la richiesta di pareri effettuata dalla competente SAC, con prot. PGFE/2018/3671 del 26/03/2018 all'ARSTPC, Servizio Area Reno e Po di Volano, Sede di Ferrara, ai fini del rilascio del nulla osta idraulico e delle prescrizioni per il disciplinare tecnico di concessione per occupazione di area demaniale ed al Comune di Ferrara, a fini ambientali, urbanistici e paesaggistici;

Dato atto:

-della pubblicazione della richiesta in esame sul BURERT n. 67 del 21/03/2018 e dell'assenza di opposizioni o osservazioni nel termine di 30 (trenta) giorni;

-del nulla osta idraulico rilasciato con Determina Dirigenziale n. 1030 del 27 marzo 2018 dalla sopra citata ARSTPC - Servizio Area Reno e Po di Volano, protocollato presso la competente SAC in data 04/04/2018 con prot. PGFE/2018/4002, espresso in senso favorevole con prescrizioni contenute nell'allegato disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

-del nulla osta ai fini paesaggistici ed urbanistici espresso dal Comune di Ferrara con nota prot. 40213 del 27/03/2018, protocollata presso la competente SAC in data 27/03/2018 con prot. PGFE/2018/3710;

-del disgiunto parere ambientale, rilasciato dal Comune di Ferrara - Servizio Ambiente, in data 3/4/2018, prot. 42433, protocollato presso la competente SAC in data 9/4/2018 con prot. PGFE/2018/4203, nel quale si afferma che, stante l'esistenza di pubblica fognatura per l'immobile al servizio del quale è destinato il manufatto per scarico di cui all'istanza in argomento, si rilascia parere favorevole alla condizione che il manufatto sia utilizzato esclusivamente per lo smaltimento delle acque meteoriche, rimarcando al subentrante sig. Cesare Villani la necessità di provvedere all'allaccio alla pubblica fognatura per lo smaltimento delle acque nere;

-della sottoscrizione della bozza di concessione comprensiva del relativo disciplinare tecnico accettata per presa visione a firma del subentrante in data 04/09/2018;

Considerato che:

-l'importo relativo alle spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto è stabilito in € 75,00 ai sensi dell'art. 20, comma 9, della L.R. n. 7/2004 e s.m.i.,

-il canone dovuto, ai sensi dell'art. 20 della citata L.R. 7/2004 e s.m.i. e della DGR 913/2009, per il manufatto di scarico fino a 315 mm di diametro è definito in € 131,17, per l'annualità 2018, da aggiornarsi negli anni successivi in base alla rivalutazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati accertati dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, fatti salvi eventuali aggiornamenti o rideterminazioni dell'importo da effettuarsi mediante apposita DGR;

-il canone annuo 2018 di € 130,00, fissato a suo tempo con determinazione n. 7867/2005, risulta già corrisposto dal subentrante sig. Cesare Villani in data 28/3/2018 ed è da ritenersi valido fino al 31/12/2018, ma va integrato degli adeguamenti FOI - ISTAT di cui al precedente paragrafo per € 1,17;

-il deposito cauzionale a suo tempo quantificato, ai sensi dell'art. 20, comma 11, della L.R. 7/2004, in € 150,00 nella determinazione n. 7867/2005, è stato versato in data 13/4/2005 dal precedente concessionario. Tale cauzione di € 150,00 rimarrà depositata a garanzia del presente titolo concessorio ma andrà integrata della somma di € 100,00, da versarsi da parte dal subentrante, ai sensi dell'art.8 della L.R. 2/2015 che fissa in € 250,00 l'importo minimo del deposito;

-a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione di cui alla determinazione n. 7867/2005, il sig. Beppino Tonioli risulta in regola con i versamenti dei canoni richiesti per la precedente concessione fino all'annualità 2016-2017, ma è tenuto al pagamento della quota residua del canone 2017 per i mesi da luglio a dicembre pari a € 75,11, comprensiva degli interessi di legge dovuti, quota che dovrà essere versata dal subentrante sig. Cesare Villani, giusto quanto disposto dall'art. 20 del R.D. 1775/1933 e s.m.i., che dispone che il passaggio da un titolare di concessione all'altro avviene con l'onere dei canoni eventualmente rimasti insoluti;

Preso atto che il subentrante ha presentato:

-l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 28/11/2016 dovuto per le spese istruttorie;

l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,11, eseguito in data 03/09/2018 relativo ai canoni precedenti derivanti dalla concessione n. 7867/2005, mensilità luglio - dicembre 2017, comprensivo degli interessi legali dovuti;

-l'attestazione del versamento dell'importo di € 130,00 eseguito in data 28/3/2018 quale canone di concessione relativo all'annualità 2018 e valido fino al 31/12/2018 e dell'integrazione FOI - ISTAT del canone di € 1,17 eseguito in data 03/09/2018;

-l'attestazione del versamento dell'importo di € 100,00 eseguito in data 03/09/2018 a titolo di integrazione del deposito cauzionale;

Ritenuto sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo della concessione per occupazione di area demaniale richiesta al sig. Cesare Villani con le prescrizioni di cui al seguente dispositivo;

Attestata la regolarità amministrativa;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa;

#### DETERMINA

1) di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, al sig. Cesare Villani, nato a Bologna il 9/2/1958, C.F. VLLC-SR58B09A944C e residente in via Putinati 135/8, Ferrara, il rinnovo ed il cambio di titolarità della concessione demaniale per occupazione ad uso manufatto per scarico di immobile di civile abitazione in area censita catastalmente al Foglio 162 mappale 77 (fronte), come da allegata cartografia, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo del bene di cui al punto 1) dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

b) la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza, ai sensi delle relative normative in merito, alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) di stabilire che la concessione ha efficacia dal 6 giugno 2017 e la sua scadenza è fissata al 31 dicembre 2028 e che l'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

d) il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare prima della scadenza domanda di rinnovo a questa Struttura e versare il conseguente canone, oppure comunicare la cessazione alla scadenza dell'occupazione per il ripristino dei luoghi ovvero presentare istanza di rinuncia prima della scadenza qui prevista;

e) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti (art. 19, comma 2, L.R. 7/2004);

f) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

g) il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

h) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2. di dare atto che le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di stabilire che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione n. 7867/2005, i canoni richiesti per il periodo di validità della precedente concessione sono stati regolarmente corrisposti, a seguito del versamento dell'importo di € 75,11, relativo ai canoni derivanti dalla

citata concessione per le per le mensilità luglio - dicembre 2017 e comprensivo degli interessi legali e delle rivalutazioni ISTAT dovuti, effettuato in data 03/09/2018 mediante ccp VCYL 0226 dal subentrante, giusto quanto previsto dall'art. 20 del R.D. n. 1775/1933 e smi;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 20, comma 9, L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., l'importo relativo alle spese di istruttoria è stabilito in € 75,00, versate dal subentrante in data 28/11/2016 sul c.c.p. n.14931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna-Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" ed introitate sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 e delle ll. 15 marzo 1997, n.59 e 15 maggio 1997, n.127 (L.R. 21 aprile 1999, n.3)" di cui all'U.P.B. 3.6.6000 della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2016;

5. di stabilire che il canone annuale è fissato in € 131,17, calcolato applicando la L.R. 7/2004 e la L.R. 2/2015;

6. di stabilire che i canoni annuali successivi al 2018, saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015). Il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione;

7. di stabilire, inoltre, che il concessionario dovrà corrispondere i canoni annui successivi al 2018 entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione e di effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" oppure tramite bonifico con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582 indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questa Struttura per il regolare esercizio della concessione;

8. di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

9. di dare atto che il subentrante ha già corrisposto alla Regione Emilia Romagna il canone anticipato per l'anno 2018 fissato in € 131,17, quota parte di 130,00 € in data 28/3/2018 sul cc postale 1018766582 e quota parte di 1,17 € in data 03/09/2018 mediante ccp VCYL 0226. Tale canone è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n.3)" di cui all'U.P.B. 3.7.6150, della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2018;

10. di dare atto che la cauzione, quantificata, ai sensi dell'art. 20, comma 11, della L.R. 7/2004, in € 150,00 con determinazione n. 7867/2005 e versata a suo tempo dal concessionario rimarrà depositata a garanzia del presente titolo concessorio;

11. di dare atto che la dovuta integrazione alla cauzione di cui al punto precedente, quantificata in € 100,00 ai sensi dell'art.8 della L.R. 2/2015, è stata versata dal concessionario in data 03/09/2018 mediante ccp VCYL 0225 a garanzia del presente titolo concessorio ed è introitata sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" di cui all'U.P.B. 6.20.14000 della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2018. La cauzione potrà essere svincolata in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima della scadenza della presente concessione, previa idonea istanza scritta alla struttura competente, solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

12. di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26/04/86, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15/05/98;

13. di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

14. di provvedere alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

15. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne

sarà consegnata al concessionario una copia conforme con oneri di bollatura a carico dello stesso;

16. di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b) e s.m..

LA RESPONSABILE  
Ing. Paola Magri

## **DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia, a favore del sig. Cesare Villani nato a Bologna il 9/2/1958, C.F. VLLCSR58B09A944C e residente in via Putinati 135/8, Ferrara, il rinnovo ed il cambio di titolarità della concessione demaniale per occupazione ad uso manufatto per scarico di immobile di civile abitazione in area censita catastalmente al Foglio 162 mappale 77 (fronte), come da allegata cartografia, - pratica FEPPT0377/16RN01, alle seguenti condizioni:

### **Art. 1 - Oggetto**

Il sig. Cesare Villani, C.F. VLLCSR58B09A944C, è autorizzato ad occupare un'area del demanio idrico con un manufatto di scarico acque depurate Ø 200mm, in sponda dx del po di Volano, in Comune di Ferrara, via Putinati 135/8, area censita catastalmente al Foglio 162 mappale 77 (fronte), come da allegata cartografia.

### **Art. 2 - Prescrizioni particolari derivanti dal nulla osta idraulico**

1. E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante per un tratto di almeno 3,00 metri in destra e 3,00 metri in sinistra del manufatto di scarico.
2. Qualora il corpo idrico provochi erosione di sponda è consentita (previa autorizzazione da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile -ARSTPC - Servizio di Area Reno e Po di Volano, sede di Ferrara) la realizzazione di presidi a difesa della proprietà privata.
3. Ogni modifica e intervento all'opera assentita, e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione concedente ARPAE, previo parere idraulico dell'A.R.S.T.P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano.
4. Il concessionario è consapevole che l'area dove insiste il manufatto di scarico è zona golenale e che pertanto, per definizione, in tali zone vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi.

5. L'A.R.S.T.P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del concessionario; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

6. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'A.R.S.T.P.C. e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'Agenzia non è responsabile per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

7. E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.

8. L'A.R.S.T.P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano rimane estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi

### **Art. 3 - Prescrizioni generali**

Il concessionario dovrà provvedere, a proprie spese e senza diritto a rimborso alcuno:

- al ripristino della situazione preesistente qualora intervenga la revoca, la rinuncia o il mancato rispetto delle norme tecniche;
- a qualunque tipo di adeguamento delle attività venisse richiesto dall'Amministrazione concedente (ARPAE) per motivi di pubblico interesse;
- alla diligente riparazione di eventuali danni o guasti provocati alle pertinenze ed alle opere idrauliche in genere, evitando in ogni modo, di provocarne altri;
- alla necessaria manutenzione delle opere onde evitare che le stesse possano risultare di pregiudizio per gli interessi del demanio.

### **Art. 4 - Revoca e decadenza**


La concessione può essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e sono causa di decadenza le seguenti condizioni:


- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- mancato rispetto, grave e reiterato, di prescrizioni normative o del presente disciplinare;
- mancato pagamento di due annualità del canone;
- subconcessione a terzi, in assenza di autorizzazione espressa dall'Amministrazione concedente.

#### **Art. 5 - Ripristino dei luoghi**

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione concedente non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessata. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione. Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto valgono le vigenti norme in materia di Polizia Idraulica.

**Cartografia allegata**







**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**